

**Civile Ord. Sez. L Num. 21313 Anno 2020**

**Presidente: TRIA LUCIA**

**Relatore: SPENA FRANCESCA**

**Data pubblicazione: 05/10/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 19023-2015 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del  
Ministro pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
presso i cui Uffici domicilia ex lege in  
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

**- ricorrente -**

**contro**

**2020**

**1093**

GIACOIA DANIELE, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso PLACIDI,  
rappresentato e difeso dall'avvocato  
FRANCESCO GALLIPOLI;



- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 36/2015 della CORTE  
D'APPELLO di POTENZA, depositata il  
27/02/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



### **RILEVATO CHE**

1. con sentenza in data 5-27 febbraio 2015 nr. 36 la Corte d'Appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale di Matera, che aveva accolto la domanda proposta da DANIELE GIACOIA, dipendente del MINISTERO DELL'INTERNO, per la dichiarazione di nullità del bando (DM 23 settembre 2010) della selezione per la progressione economica dalla fascia F1 alla fascia F2, nella parte in cui per calcolare il requisito di partecipazione della anzianità biennale nella fascia retributiva di appartenenza aveva riguardo al termine di presentazione della domanda di partecipazione (il 27 ottobre 2010) e non alla data anteriore dalla quale sarebbe decorsa la progressione (l' 1 gennaio 2010).

2. La Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, escludeva che la legittimità della previsione impugnata derivasse dall'articolo 2, comma 7, DPR 487/1994 .

3. Osservava che tutti gli altri requisiti di partecipazione dovevano essere posseduti alla data del 31 dicembre 2009 e che soltanto per la anzianità di fascia il termine era stato prorogato al 27 ottobre 2010.

4. Il CCNL ed il contratto integrativo fissavano in due anni il termine minimo di permanenza del dipendente nella fascia retributiva di appartenenza e stabilivano che il passaggio ad una fascia superiore decorresse dalla data del 1<sup>o</sup> gennaio; il bando, che disponeva la retrodatazione all' 1 gennaio 2010 del passaggio alla fascia F2, consentiva di proclamare vincitore un dipendente che a tale data non avesse maturato il biennio di anzianità nella fascia retributiva F1.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELL' INTERNO, articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito DANIELE GIACOIA con controricorso

### **CONSIDERATO CHE**



1. con l'unico motivo il MINISTERO DELL'INTERNO ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 6 DM 23 settembre 2010, dell'articolo 18 CCNL 2006/2009 Comparto Ministeri e dell'articolo 8 del CCNI .

2. Ha censurato la sentenza impugnata per non avere riconosciuto alla amministrazione uno *spatium deliberandi* nella fissazione del termine di maturazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa a tenore della quale l'articolo 2, comma sette, DPR 487/1994 vieta unicamente di prevedere che i requisiti di partecipazione al concorso possano maturare dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda.

3. Ha esposto che i dipendenti avevano partecipato alla selezione dopo avere già maturato il requisito della anzianità di fascia biennale e che non aveva rilievo la disposta retrodatazione della progressione all'1 gennaio 2010 in quanto né l'articolo 18, comma cinque, del CCNL né il CCNI contenevano disposizioni sul punto. La disposizione del bando (articolo 2, comma due) ampliava la platea dei partecipanti alla selezione e così consentiva la selezione dei più meritevoli.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte ( *ex plurimis*: Cassazione civile sez. lav., 30/05/2019, n.14803; Cass. n. 214 del 2018) la disciplina delle procedure selettive interne, finalizzate alla mera progressione economica o professionale all'interno della medesima area o fascia, è strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico privatizzato — delegata ed affidata alla contrattazione collettiva (in quanto non esclusa ex articolo 40, comma 1 D.Lgs. n. 165 del 2001) — la quale, sempre per le progressioni all'interno della stessa area, può derogare alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1 *bis*).

6. Inoltre soltanto il vizio di violazione del CCNL è denunciabile in via diretta a questa Corte— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— mentre l'interpretazione delle norme della contrattazione collettiva integrativa è riservata al giudice di merito e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica(Cass. 14449/2017, 17716/2016, 7671/2016, 6748/2010), vizio che in questa sede non risulta oggetto di denuncia da parte del ricorrente.

7. Neppure, per evidenti ragioni, può essere oggetto di devoluzione diretta a questa Corte la violazione delle regole del bando della selezione; la interpretazione del bando per la progressione economica, per costante giurisprudenza di questa Corte, è parimenti riservata al giudice del merito.

8. Da tali rilievi discende la inammissibilità del ricorso, con il quale si denuncia la violazione delle norme del CCNI e del bando della selezione senza neppure individuarne il contenuto e senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e seguenti cod.civ. Nel complesso pertanto la impugnazione non riesce ad infirmare la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, fondata sulla valutazione congiunta del CCNL, del contratto integrativo e del bando della selezione.

9. La rilevata inammissibilità non consente a questa Corte di valutare la eventuale violazione del contraddittorio realizzatasi nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria della selezione.

10. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L'Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,



mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo

**PQM**

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 30 giugno 2020